

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
x	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;

Vista l'istanza presentata dall'A.S.D. Libero Ormeggio C.F.91131830688, corrente in Montesilvano (PE), via Etiopia n. 7, legalmente rappresentata dal sig. Trisi Alfonso (C.F. TRSLNS85L29G482P), assunta al prot ARR-10922 del 27/08/2021, relativa al rilascio di una concessione d.m. di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 416,00 site nel Porto Canale di Pescara – Golena nord allo scopo di mantenervi ml 52,00 di filo banchina, per una superficie di ml 52,00 e mq 364,00 di specchio acqueo per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, per la durata di 4 anni a decorrere dal 01.03.2022;

Vista la precedente licenza portante n. 01 Anno 2015 rep. 33 del 25/02/2015, registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 27/02/2015 al n. 667 serie 3, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara all'Associazione A.S.D. Libero Ormeggio con scadenza naturale al 28.02.2021, prorogate ex lege di un anno ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, fino al 28.02.2022;

Visto l'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215 recante modifica dell'art. 199 comma 3 lett b), a mente del quale nel caso in cui, le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, risultino già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 146/2021, la ulteriore proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'adozione del provvedimento di aggiudicazione del titolo demaniale all'esito della procedura comparativa;

Vista la pubblicazione della domanda in data 06/09/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento portante prot. PAR 6127 del 06/09/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pescara, acquisita al prot. n. ARR 15232 del 01/12/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara, acquisita al prot. 12757-13_10_2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-6224 dell'08/09/2021;

Visto il parere rilasciato con nota prot. 27611 del 13/09/2021 dalla Capitaneria di Porto di Pescara, acquisito al prot. n. ARR 11477 del 13/09/2021;

Visto il parere rilasciato con nota prot. 12814 del 01/10/2021 dall'Agenzia del Demanio- Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisito al prot. n. ARR 12212 del 01/10/2021;

Visto il precedente nulla osta rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara, prot. 1219 del 15/01/2015 assunto al prot. ARR 1813 del 16/02/2022;

Vista la Delibera n. 44 del 28/10/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di €587,15 assunta al prot. ARR 1954 del 18/02/2022, di cui all'atto di accertamento n. 03-01/22 del 18/01/2022, comprensivo di riduzione pari a €10,43, quale importo a credito versato in eccedenza in data 29/04/2021;

Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo complessivo di euro 1.400,00, versata in numerario dall'Associazione A.S.D. Libero Ormeggio, in data 25/01/2018, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 03/09/2021 ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n.159/2011 PR_PEUTG_Ingresso_0051303_20210903 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-11411 del 10/09/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

All'**A.S.D. LIBERO ORMEGGIO**

codice fiscale 91131830688

di occupare **un'area demaniale marittima di mq 416,00** situata nel **Porto canale di Pescara – Golena Nord, di cui ml 52,00 di filo banchina, per una superficie di mq 52,00 e mq 364,00 di specchio acqueo per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, per la durata di 4 anni a decorrere dal 01/03/2022**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: **Canone anno 2022, salvo conguaglio = € 597,98**

Canone annuo 597,98 (da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato ai sensi della Circolare n. 6 del 11/12/2020 del MIT in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla L. 13/10/2020 n. 106 da rivalutarsi ai sensi della Circolare del MIMS n. 3 del 29/12/2021.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/03/2022 al 28/02/2026**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il Concessionario si impegna a produrre entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente licenza polizza R.C.T. avente massimale non inferiore a €500.000,00.
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 3) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi, nonché l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo prima della scadenza del presente titolo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 11) Le installazioni impiantistiche oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, laddove previsto, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) Resteranno in capo al concessionario gli aggiornamenti catastali del caso, le incombenze per la corretta custodia e la manutenzione dei manufatti installati, la pulizia dello specchio acqueo di mare oggetto della concessione in parola.

- 15) I manufatti/le installazioni oggetto della presente concessione dovranno riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che alle regole dell'arte e della buona prassi, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 16) L'allestimento dei manufatti e delle installazioni nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone, né per la navigazione marittima e l'operatività portuale locale. A tale scopo resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona, con adozione a proprie cura e spese di ogni necessaria precauzione e misura di sicurezza.
- 17) Nell'esercizio della concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario interessato per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della concessione medesima, in coerenza con il Piano per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico vigente per il porto di Pescara, oltre che nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 così come da ultimo modificato e integrato recante norme in materia ambientale.
- 18) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106.
- 19) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 22) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
A.S.D. LIBERO ORMEGGIO
Alfonso Trisi
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante. Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione corrente in Montesilvano (PE) alla Via Etiopia n. 7, nonché domicilio digitale all'indirizzo: alfonsotrisi@pec.it, con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di ogni variazione dei predetti domicili.
Ancona, addì 24/02/2022

IL CONCESSIONARIO
A.S.D. LIBERO ORMEGGIO
Alfonso Trisi
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

COMUNE DI PESCARA

OGGETTO: PLANIMETRIA CONCESSIONE n. 2 / 2012
462.52 mq. 2012

CITTA' - AZIENDA: AREA PORTUALE DELLA CITTÀ DI PESCARA
CONCESSIONE DEL 2012 (ART. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 48/2010)

UBICAZIONE: Pescaia - Via Lago dei Poeti - Lungofiume Pescaia

PLANIMETRIA

PROGETTISTA: STUDIO ARCHITETTICO
PESCARA (CH) - VIA S. GIUSEPPE 10

DATA: GIUGNO 2021

